

**Legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 (BUR n. 73/2007)
(Novellazione)**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 13 “DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 “INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409/CEE” ” E DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Legge di novellazione: vedi modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, ed alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, ed in parte ad effetti esauriti per quanto attiene la stagione venatoria 2007-2008.